



Circolare n.72

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.PASCOLI"-RIOLO TERME
Prot. 0011597 del 19/12/2024
VII (Uscita)

Ai docenti assunti
a Tempo Determinato

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

La fruizione di permessi e ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro e specifiche disposizioni normative.

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e non monetizzabile per tutto il personale docente e ATA.

Di seguito, si riportano le **principali fonti normative** che regolano la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato, che negli ultimi anni, ha subito significative modifiche.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
 - a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
 - a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - decesso;
 - malattia e infortunio;
 - risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;



- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.”

Alla luce di quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- l’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno];

2. Ferie durante l’attività didattica:

a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

3. Docenti con contratto a tempo determinato per supplenza breve o fino al 30 giugno:

- devono presentare richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente con contratto a tempo determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

- si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie.
L’istituto non può assegnarle automaticamente;



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
Via Gramsci n. 18 – 48025 RIOLO TERME – RA
C.F. 90019120394 C.M. RAIC816005

Tel. 0546 77477

e-mail: segreteria@icpascoliriolo.it -Raic816005@pec.istruzione.it



2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, a fronte dell'informazione adeguata della scuola, fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.

L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Alla luce di quanto sopra riportato, si invita il personale docente con contratto a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica Reggente

Dott.ssa Raffaella Valgimigli

*firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*